



Andrea Bocconi
Carosello di maschere 1960-61
Salone Scuola primaria Cappuccini



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRESIVO N. 6 – IMOLA

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Via Villa Clelia n. 18 – 40026 IMOLA (BO) Tel. 054240238 e 054240242 – Fax 0542628162
C.M. BOIC84700X – C.F. 82003770375 – Cod. Univoco Fatturazione: UFT8XQ
e.mail: boic84700x@istruzione.it – pec: boic84700x@pec.istruzione.it – Web www.ic6imola.edu.it

Prot. n. [vedi segnatura]

Imola, [vedi segnatura]

A tutto il personale scolastico
Alle famiglie
dell'IC 6 - Imola
All'albo
In bacheca digitale
Al sito web

NUOVE INDICAZIONI DI GESTIONE COVID19 in ambito scolastico ai sensi del DL 24/2022 e della circolare esplicativa del Ministero Istruzione n. 410 del 29/3/2022 a partire dal 1° Aprile 2022

Premesso che per ogni ordine di scuola è prevista la didattica in presenza e le misure precauzionali sono quasi simili, si indicano le nuove disposizioni normative:

1) Misure precauzionali per la scuola dell'infanzia

Fino a 3 casi di bambini positivi:

- la didattica prosegue in presenza è prevista l'utilizzo della mascherina di tipo chirurgico **solo per i bambini che hanno compiuto i 6 anni di età** (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva)
- Per il personale scolastico è previsto l'utilizzo della mascherina di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva)

Dal quarto caso di positività:

- La didattica prosegue in presenza con la misura dell'auto sorveglianza ovvero *“nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione”.*

Solo i bambini che hanno compiuto i 6 anni di età e il personale scolastico devono indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto

NB: l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire **con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente**. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)

2) Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado

Fino a 3 casi di alunni positivi:

- la didattica prosegue in presenza, è previsto l'utilizzo della mascherina di tipo chirurgico per gli alunni dai 6 anni di età in giù. (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).
- Per il personale scolastico è previsto l'utilizzo della mascherina di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).

Dal quarto caso di positività:

- La didattica prosegue in presenza con la misura dell'auto sorveglianza ovvero *“nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.”*

Gli alunni dai 6 anni di età in su e il personale scolastico devono indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto.

NB: l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire **con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente**. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)

3) ATTIVITA' DIDATTICA A DISTANZA

Tutti gli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia e **accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.**

La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri

privati a ciò abilitati

Pertanto, viene a decadere la richiesta di DDI per tutti gli alunni che si ritrovano ad essere contatto stretto o per sospetto infezione da SARS-CoV-2

MISURE DI SICUREZZA PER ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- a) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.^{ssa} Teresa Cuciniello

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93*